



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FASIOLO, FORNARO, GRANAIOLA, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, SOLLO, VALDINOSI e VATTUONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2015

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei dialetti di origine locale

ONOREVOLI SENATORI. – Viviamo nell'età della globalizzazione, e sappiamo che la sempre più forte interconnessione tra i popoli, specialmente a livello europeo, rappresenta una necessità e soprattutto una speranza. Ma non vogliamo che globalizzazione ed integrazione diventino sinonimi di omologazione.

La nostra identità culturale, costituzionale e politica – che anche l'Unione europea si impegna a rispettare nei Trattati – è costituita, in buona parte, dalle tradizioni regionali e locali, vero e proprio patrimonio di civiltà.

Ebbene, il presente disegno di legge si inserisce nel quadro del più generale impegno del Parlamento nella valorizzazione delle risorse materiali e delle energie spirituali dei territori regionali e locali.

Non si può comprendere la cultura italiana se non a partire dalla storia degli enti che costituiscono la Repubblica. Di questa storia i sistemi linguistici locali rappresentano una delle principali manifestazioni.

Ecco perché proponiamo di tutelare e valorizzare i dialetti, nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, sostenendo le attività ed i progetti concepiti a livello regionale, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante l'istituzione di un apposito fondo.

Occorre, in particolare, sostenere le iniziative di studio e ricerca sul nostro patrimonio letterario dialettale, dalla narrativa al teatro, dalla poesia al canto. I dialetti, come osservava Pier Paolo Pasolini, sono vere e proprie «lingue [...] qualche volta più ricche e complesse delle lingue dette nazionali», provengono da costumi radicati nel

profondo, sono capaci di tenere viva ed autentica la voce delle comunità locali.

Tutelare i dialetti ed incentivarne lo studio – potrebbe chiedersi – non è forse anacronistico? Noi riteniamo fermamente di no e sosteniamo sia doveroso assumere iniziative concrete in proposito.

I dialetti continuano a costituire un veicolo di realizzazione della libertà di manifestazione di pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ed oggi – possiamo finalmente dire – ciò accade, in larga misura, senza danno per la diffusione della lingua nazionale.

Da tempo si segnala tutto questo. È adesso il momento di passare dalle parole ai fatti, perché, come diceva Federico Fellini, «dei tanti segni in cui la vita e la storia si coagulano, il dialetto è il riverbero più vivido, una sonora, incessante metafora da proteggere e conservare».

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, ne indica le finalità. Il comma 2 chiarisce, invece, cosa si intende per «dialetto»: deve trattarsi di un sistema linguistico effettivamente impiegato in una porzione del territorio nazionale ed essere riconoscibile come parte integrante del patrimonio storico e culturale della Repubblica.

Si propone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'istituzione di un fondo nazionale per la tutela dei dialetti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 2 la dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Le risorse stanziare sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 3: studi e ricerche, realiz-

zazione di sussidi all'attività didattica, iniziative scolastiche, corsi di formazione e di aggiornamento, seminari, convegni, iniziative culturali (editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali, espositive), spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche, ricerche e studi sulla toponomastica, eccetera.

La modalità di sostegno proposta è quella del cofinanziamento di progetti regionali. Ai sensi dell'articolo 4 le regioni possono svi-

luppare tali progetti in collaborazione con comuni, comunità montane, province e città metropolitane, stipulando convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici. Le regioni possono inoltre assegnare borse di studio e premi per tesi di laurea.

Infine l'articolo 5 contiene la clausola di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei dialetti di origine locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario.

2. Ai fini della presente legge, si intende per «dialetto» il sistema linguistico impiegato in una porzione del territorio nazionale, riconoscibile come parte integrante del patrimonio storico e culturale della Repubblica.

Art. 2.

(Fondo nazionale per la tutela dei dialetti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il fondo nazionale per la tutela dei dialetti di origine locale finalizzato al sostegno delle attività rivolte allo studio e alla valorizzazione dei dialetti e del patrimonio letterario dialettale di cui all'articolo 1, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

Art. 3.

(Iniziative)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono destinate al cofinanziamento di progetti regionali finalizzati alle attività rivolte alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti e del patrimonio letterario dialettale, quali la narrativa, il teatro, la poesia ed il canto.

2. Le attività di cui al comma 1 comprendono i seguenti settori:

- a) studi e ricerche;
- b) realizzazione di sussidi all'attività didattica;
- c) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti delle regioni nelle loro varie possibilità espressive;
- d) corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;
- e) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
- f) costituzione ed incremento di fondi bibliografici od archivi sonori;
- g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche che trattano dei dialetti delle regioni;
- h) ricerche e studi sulla toponomastica.

Art. 4.

(Convenzioni)

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, le regioni possono:

- a) in collaborazione con comuni, comunità montane, province e città metropolitane, stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;
- b) assegnare borse di studio e premi per tesi di laurea riguardanti i dialetti delle regioni.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 5 milioni per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

